



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE

N° DETERMINAZIONE 3109	OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino", sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, per cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente da produttivo a residenziale (studi medici professionali) - Proponente società M.G.C.I. S.r.l. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla fase di Valutazione
NUMERO PRATICA 3- Pratica N. Servi	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 28 settembre 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DELL'AMBIENTE,
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE

Det. n. 3109 / Pratica N. Servi - 3

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino", sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, per cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente da produttivo a residenziale (studi medici professionali) – Proponente società M.G.C.I. S.r.l. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 – Esclusione dalla fase di Valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

in data 16.08.2017 prot. n. 3646 la Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture della Città di Alessandria, in qualità di autorità competente, ha inviato al Servizio Tutela dell'Ambiente la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino", sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, proponente la società M.G.C.I. S.r.l. (come stabilito dall'art. 3 *bis* della L.R. n. 56/1977);

con nota datata 23.08.2017 protocollo n. 62746 il Servizio Tutela dell'Ambiente ha comunicato l'avvio, avvenuto in data 16.08.2016, del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino", sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, proponente la società M.G.C.I. S.r.l. ;

con la suddetta nota datata 23.08.2017 protocollo n. 62746 , il Servizio Tutela dell'Ambiente ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 *bis* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., richiedendo contestualmente ai soggetti competenti in materia ambientale (ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e ASL AL – Dipartimento di Prevenzione) di inviare il parere relativo alla decisione della Conferenza, salvo eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, come previsto dall'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 14.11.2017 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 07.09.2017 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento.

VISTA

la "Relazione di compatibilità ambientale V.A.S." (posta agli atti), predisposta dal tecnico incaricato dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, contenente le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

VISTA ALTRESÌ

la Relazione "Valutazione previsionale clima acustico" (posta agli atti), predisposta da tecnico competente in acustica ambientale a corredo degli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, trasmessa al Servizio Tutela dell'Ambiente dalla Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture in data 16.08.2017 prot. n. 3647.

PRECISATO CHE

il Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino" riguarda il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente a destinazione produttiva in fabbricato a destinazione compatibile con la residenza (studi medici professionali);

l'intervento è configurabile come ristrutturazione edilizia, con il mantenimento delle attuali strutture portanti dei fabbricati esistenti, che vengono riutilizzate previa opportune verifiche strutturali, mantenendo sostanzialmente inalterata l'attuale configurazione formale e strutturale dell'intero complesso edilizio;

l'intervento comporta il reperimento di superfici per parcheggi pubblici, realizzati su area pubblica in posizione limitrofa a quella oggetto dell'intervento, mentre parte della area cortiliva interna al complesso sarà destinata a parcheggio per disabili;

i dati catastali del sito interessato dal Piano Esecutivo Convenzionato sono i seguenti: foglio 132 mappale 436 sub. 5, con una superficie catastale di mq. 529.

VERIFICATO CHE

il progetto prevede l'approvvigionamento dell'acqua potabile dall'acquedotto comunale, l'allaccio all'esistente fognatura pubblica di tipo misto e l'allaccio alla rete elettrica nazionale integrato da idoneo pannello fotovoltaico.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 128/2010 e dalla Legge n. 116/2014, definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che, le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti e con le stesse compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*";

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*", che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, sostituendo a tal fine l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56, come modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, dalla L.R. 12.08.2013 n. 17 e dalla L.R. n. 3 del 11.03.2015:

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Determinazione Dirigenziale del 28 settembre 2017 n. 3109

Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

- prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;
- prevede all'art. 40, comma 7) che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani che non sono già stati oggetto di valutazione in sede di pianificazione sovraordinata;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate già sottoposte al procedimento di VAS, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;

l'Organo Tecnico comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

VISTI

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 07.09.2017, datato 08.09.2017 prot. n. 4209 del 26.09.2017 (posto agli atti);

i seguenti pareri (posti agli atti):

- parere di ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota datata 04.09.2017 protocollo n. 87802, ns. protocollo di acquisizione n. 65422 del 04.09.2017, il quale conclude che: *"Esaminata la documentazione pervenuta, alla luce della normativa vigente in materia, si ritiene che non sussistano fattori ostativi né criticità riguardanti gli aspetti igienico-sanitari di nostra competenza, e pertanto si ritiene che l'intervento oggetto di verifica possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"*;
- parere di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, reso con nota datata 20.09.2017 protocollo n. 80842, ns. protocollo di acquisizione n. 69376 del 21.09.2017, nel quale ARPA valuta che *"il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS è stato predisposto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e la scrivente Agenzia ritiene che sia adeguato e sufficientemente strutturato a descrivere le proposte di variante anche in considerazione dell'entità degli interventi previsti"* e che *"la documentazione presentata e le analisi sviluppate nella relazione siano sufficienti a descrivere lo stato attuale delle matrici e componenti ambientali coinvolte nella proposta di variante e a valutare le possibili ricadute ambientali legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie"*.

PRESO ATTO

che, sulla base del verbale e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato "Solferino", sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, proponente la società M.G.C.I. S.r.l..

VISTE

le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nel verbale dell'Organo Tecnico comunale e nel sopra citato parere di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est.

RITENUTO

opportuno considerare quale ulteriore prescrizione la necessità di aggiornare la Relazione “Valutazione previsionale clima acustico” con dati recenti e relativi all’area specifica in cui è previsto l’intervento.

RITENUTO

non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato “Solferino” alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione tecnica predisposta dai tecnici incaricati dal soggetto proponente, valutati il verbale della riunione dell’Organo Tecnico comunale e i pareri pervenuti da ASL AL e da ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est.

ATTESA

la competenza del Direttore della Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U. Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell’art. 41 dello Statuto del Comune di Alessandria ed in virtù del Decreto Sindacale n. 7 del 01.02.2016.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che il Piano Esecutivo Convenzionato “Solferino”, sito in Alessandria, Lungo Tanaro Solferino n. 2, dati catastali: foglio 132, mappale 436 sub. 5, proponente società M.G.C.I. S.r.l., non deve essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI DISPORRE affinché, nella successiva fase di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato “Solferino”, venga tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S. e affinché nei successivi provvedimenti di accoglimento e di approvazione del PEC si dia atto della presente Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del rispetto delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
3. DI STABILIRE CHE, in fase di accoglimento ed approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato “Solferino”, di presentazione della documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire e successiva fase di realizzazione degli interventi previsti ed utilizzo dell’edificio, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. Considerato che il PEC in esame prevede un cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale e che l’edificio esistente era adibito ad officina meccanica, deve essere effettuata una preventiva caratterizzazione ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), al fine di individuare eventuali contaminazioni pregresse. A tal fine, in considerazione delle dimensioni e localizzazione del sito, è sufficiente prevedere un solo campionamento, verificando il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Tabella 1A dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il cambio di destinazione d’uso potrà avvenire solo in caso di riscontro positivo degli

esiti della caratterizzazione rispetto al non superamento delle suddette concentrazioni soglia di contaminazione, al fine di confermare la compatibilità del sito con la sua futura destinazione d'uso proposta in variante.

- b. Per quanto riguarda la fase di cantiere, contestualmente al Permesso di Costruire dovrà essere presentata alla Città di Alessandria apposita istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, nei tempi e modi previsti dalla D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012 e dal *“Regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose”*, oppure una dichiarazione di un tecnico esperto in acustica ambientale che attesti il rispetto dei valori limite di rumorosità durante le attività di cantiere.
- c. Con riferimento alla rumorosità prodotta dagli impianti ed apparecchiature presenti presso il nuovo insediamento (es. impianti di climatizzazione estiva ed invernale, apparecchiature mediche, ecc.), trattandosi di un'attività non ricompresa nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011 (attività a bassa rumorosità esentate della Valutazione di Impatto Acustico), contestualmente al Permesso di Costruire dovrà essere presentata la Valutazione di Impatto Acustico predisposta in conformità alla D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004; qualora il tecnico esperto in acustica ambientale verifichi il rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, è possibile attestare tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge n. 447/1995.
- d. Deve essere predisposto uno Studio Previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici a corredo del Permesso di Costruire ai sensi della vigente normativa edilizia.
- e. La Relazione *“Valutazione previsionale clima acustico”* deve essere aggiornata con dati recenti e relativi all'area specifica in cui è previsto l'intervento; a seguito di tale aggiornamento devono essere previsti, se necessari, adeguati interventi finalizzati a consentire il rispetto dei limiti acustici all'interno dell'edificio oggetto di ristrutturazione.
- f. La progettazione e l'installazione delle Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) a servizio degli impianti tecnologici di climatizzazione dei locali in progetto dovrà avere caratteristiche tali da non determinare interferenze in termini di rumore e vibrazioni nei confronti dei recettori sensibili presenti intorno all'edificio.
- g. In fase di cantiere devono essere adottati gli opportuni accorgimenti atti a contenere la diffusione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi di cantiere e/o durante le previste lavorazioni, nonché, nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, provvedere con l'immediata attivazione delle misure di prevenzione e delle ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
- h. La gestione dei rifiuti in fase di cantiere deve essere conforme alla vigente normativa di settore.
- i. Se è previsto il riutilizzo della terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, per escluderle dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti devono essere attuate le indicazioni del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, il proponente o produttore deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 120/2017, mediante una *“autocertificazione”* (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del D.P.R. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R..
- j. Con riferimento al rischio sismico, la richiesta di Permesso di Costruire successiva all'approvazione del PEC dovrà contenere un progetto architettonico fattibile dal punto di

vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche in relazione alla documentazione disponibile e alle verifiche ed informazioni assunte preliminarmente. Le opere strutturali in progetto dovranno essere conformi alle norme regionali in materia di controllo e di prevenzione del rischio sismico, considerato che la dichiarazione di fattibilità strutturale è un documento da predisporre contestualmente alla documentazione necessaria per l'acquisizione dell'atto di assenso per tutte le categorie di opere ed interventi, indipendentemente dalla rispettiva natura e tipologia. Il tecnico competente incaricato dovrà dichiarare nella Relazione sulle strutture, presentata nell'ambito del Permesso di Costruire, che gli interventi strutturali (riguardanti qualsiasi tipologia di struttura: calcestruzzo, acciaio, C.A., legno e muratura) previsti nel progetto edilizio sono stati dimensionati in linea con le norme tecniche vigenti per la zona sismica 3 (per la zona di Alessandria), come previsto dalla D.G.R. n.28-13422 del 01.03.2010 integrata dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., le opere relative alla costruzione, riparazione, sopraelevazione di consistenza strutturale sono sottoposte a obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori.

- k. L'edificio in progetto deve essere conforme, anche ai fini della Segnalazione Certificata di Agibilità, a alle vigenti normative riguardanti il rendimento energetico in edilizia, con riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
 - l. L'area destinata a parcheggio autoveicoli dovrà essere realizzata con pavimentazioni semipermeabili inverdite (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree ad alto fusto e di pronto utilizzo tra i vari stalli (es. Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba), in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico.
 - m. L'eventuale utilizzo di sostanze pericolose o di apparecchiature che comportano la presenza di campi elettromagnetici o altre radiazioni dovrà essere conforme alla vigente normativa di settore, utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili a prezzi accessibili ed adottando tutte le soluzioni tecniche e gestionali funzionali ad eliminare possibili conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente in generale.
 - n. Con riferimento agli aspetti viabilistici, in fase di approvazione del progetto dell'opera pubblica a parcheggio prevista nel PEC dovrà essere acquisito il parere del competente Servizio Autonomo Polizia Locale – Ufficio Traffico.
4. DI STABILIRE che, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
 5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture e alla Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile, affinché nelle successive fasi di accoglimento e approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato e di rilascio dei permessi di costruire possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S. e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Esecutivo Convenzionato dia atto della Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
 6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento in oggetto società M.G.C.I. S.r.l. e ai seguenti soggetti con competenza ambientale intervenuti nel procedimento:
 - ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Il Direttore

Ing. Gianpiero Cerruti

Determinazione Dirigenziale del 28 settembre 2017 n. 3109

IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 settembre 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 28 settembre 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3177 il 28 settembre 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco**